

2 per mille alle associazioni culturali

Dal 16.04 al 26.04.2021, le associazioni culturali potranno inviare la domanda di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 2 per mille ovvero, se già presenti nell'elenco di cui al DPCM 21.03.2016, l'apposita conferma dei requisiti previsti, a pena di decadenza. La procedura è disponibile sul sito web del Ministero della Cultura dove è operativo il Portale dei Procedimenti. È disponibile una [guida](#) per l'utente e, se si riscontrasse necessità di supporto, è a disposizione un modulo dedicato al seguente collegamento: [Modulo di supporto portale procedimenti](#).

Entro il 10.05.2021 il Ministero della Cultura pubblicherà sul proprio sito web l'elenco degli enti che hanno validamente presentato domanda di iscrizione o dichiarazione di conferma dei requisiti. Entro il 21.05.2021 il legale rappresentante dell'ente potrà rettificare eventuali errori nei dati relativi all'iscrizione, con apposita mail all'indirizzo duepermille@beniculturali.it.

Entro il 10.06.2021 il Ministero della Cultura trasmetterà gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle Entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.

2 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

D.P.C.M. 16.04.2021 - Art. 97-bis D.L. 14.08.2020, n. 104 conv. L. 13.10.2020, n. 126

L'art. 97-bis del D.L. 14.08.2020, n. 104 ha previsto che per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente possa destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il D.P.C.M. 16.04.2021 ha fissato i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del D.P.C.M. 21.03.2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

Dal 16 al 26.04.2021, sul sito web del Ministero della Cultura, è operativo il [Portale dei Procedimenti](#), al fine di consentire l'invio della domanda di iscrizione o di apposita dichiarazione di conferma dei requisiti previsti dall'art. 1, c. 1 del D.P.C.M. 16.04.2021.

ENTI BENEFICIARI

- Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione del 2 per mille le **associazioni senza scopo** di lucro di cui al libro I del Codice Civile che:
 - a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la **finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali**;
 - b) risultino **esistenti da almeno 5 anni** al momento della presentazione della domanda.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

- **Associazioni che si iscrivono per la prima volta**
 - Le associazioni interessate devono presentare domanda di iscrizione, **entro il 26.04.2021**, esclusivamente per via telematica, mediante procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, al seguente indirizzo: <https://www.beniculturali.it>.
 - Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dall'elenco, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli ammessi, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio.
 - Alla dichiarazione sostitutiva deve essere altresì allegata copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- **Associazioni già incluse nell'elenco ex D.P.C.M. 21.03.2016**
 - **Entro il 26.04.2021**, le associazioni già incluse nell'elenco di cui al D.P.C.M. 21.03.2016, **confermano**, a pena di esclusione dal medesimo elenco, **la sussistenza dei requisiti previsti**, mediante apposita dichiarazione, esclusivamente per via telematica, tramite procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, al seguente indirizzo: <https://www.beniculturali.it/>. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e, **in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati precedentemente comunicati, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente**.
 - Le associazioni già presenti nell'elenco redatto ai sensi del D.P.C.M. 21.03.2016 che **non confermano** la sussistenza dei requisiti **sono cancellate** dal predetto elenco con decreto del Direttore generale Bilancio del Ministero della Cultura.

ELENCO ENTI ISCRITTI

- **Entro il 10.05.2021** il Ministero della Cultura redige l'elenco degli enti che hanno validamente presentato domanda di iscrizione o dichiarazione di conferma dei requisiti indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del medesimo Ministero.
- **Entro il 21.05.2021** il legale rappresentante dell'ente può chiedere la **rettifica di eventuali errori** nei dati relativi all'iscrizione, **con apposita mail** all'indirizzo duepermille@beniculturali.it.

ELENCO ENTI AMMESSI

- **Entro il 10.06.2021** il Ministero della Cultura trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle Entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.

VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- In caso di variazione del rappresentante legale la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante, perde efficacia.
- Il nuovo rappresentante legale è tenuto a provvedere, a pena di cancellazione dell'associazione dall'elenco, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data di decorrenza del proprio mandato e la data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione dell'associazione nell'elenco.

PERDITA DEI REQUISITI

- In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti, il **rappresentante legale** dell'ente **sottoscrive e trasmette** al Ministero della Cultura **la revoca dell'iscrizione**.
- Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di recupero delle somme ex art. 17 D.P.C.M. 23.07.2020.

DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE

- Nell'anno finanziario 2021, con riferimento al periodo d'imposta 2020, ciascun contribuente, **all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi**, può effettuare la scelta di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di uno dei soggetti ammessi al riparto.
- Il contribuente effettua la scelta di destinazione del 2 per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica, nel modello 730-1, ovvero nel modello Redditi Persone Fisiche relativi al 2021, anno d'imposta 2020.
- Il contribuente effettua la scelta indicando il **codice fiscale dell'associazione** cui intende destinare la quota del 2 per mille della propria imposta e apponendo **la firma nell'apposito riquadro** presente nella scheda. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.
- Ogni contribuente può indicare **una sola associazione per scelta** di destinazione del 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.
- La scelta di destinazione dei 2 per mille dell'Irpef **non è alternativa** alle scelte di destinazione dell'8 per mille dell'Irpef allo Stato oppure a un'istituzione religiosa, del 5 per mille dell'Irpef per finalità di interesse sociale, ivi incluse le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, e del 2 per mille dell'Irpef in favore di un partito politico.

Fac simile

Riquadro scelta destinazione 2 per mille per associazione culturale

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE	
FIRMA	
Indicare il codice fiscale del beneficiario	<input type="text"/>

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

LIMITI
DI EROGAZIONE
DELLE SOMME

- **Non sono erogate** le somme di importo complessivo **inferiore a € 12**.
- La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non può superare il limite di spesa stabilito dall'art. 97-bis del D.L. 104/2020.
- Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

OBBLIGHI
DI RENDICONTAZIONE

- Gli enti beneficiari delle quote del 2 per mille devono redigere, **entro un anno dalla ricezione delle somme**, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Cultura.
- I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.
- Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a € 20.000 non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

Il termine per la rendicontazione trova applicazione anche per i contributi erogati ai sensi del D.P.C.M. 21.03.2016 per i quali, a causa delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i soggetti beneficiari non abbiano potuto svolgere le previste attività.